



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
DELLA CITTÀ DI GAETA**

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°30 del 17/05/2013)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. In attuazione del Titolo III dello Statuto, il presente regolamento disciplina il numero, la denominazione, la delimitazione, le modalità d'elezione, le procedure per le modifiche territoriali dei Consigli di Quartiere e l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2

Principi

1. Il Comune di Gaeta promuove il ruolo degli Organismi di partecipazione popolare, ne riconosce l'autonomia e ne valorizza il ruolo di suo organismo consultivo. Detti Organismi sono denominati "Consigli di Quartiere".
2. Il Comune di Gaeta indirizza la propria azione amministrativa al principio della più ampia partecipazione popolare.

Art. 3

Delimitazione territoriale dei Consigli di Quartiere

1. Il territorio Comunale è suddiviso in Quartieri così denominati:
 - **Quartiere n° 1** - Centro Storico S. Erasmo - P.R.U.M.O.
 - **Quartiere n° 2** - Centro Storico Porto Salvo - Corso Cavour, Via Atratina, Via del Piano, Via Europa.
 - **Quartiere n° 3** - Il Piano, Colle, Cuostile, Serapo, Fontania - Via Flacca lato mare fino incrocio Via S. Agostino.
 - **Quartiere n° 4** - Piaja, Conca - S. Agostino esteso fino al confine con il

Comune di Itri. - S. Agata, Monte Tortona - Calegna, Viale Oceania.

2. La delimitazione territoriale dei Quartieri può essere modificata con atto adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei suoi componenti, previo parere dei Consigli di Quartiere interessati, tenendo conto delle tradizioni, delle strutture economiche e sociali esistenti e di ogni altro elemento caratterizzante le singole zone.

Art. 4

Gli organi dei Quartieri

1. Gli organi dei Quartieri sono:
 - il Consiglio di Quartiere;
 - il Presidente del Consiglio di Quartiere.

CAPO I

CONSIGLIO DI QUARTIERE

* * * * *

Art. 5

Il Consiglio di Quartiere: composizione

1. Il Consiglio di Quartiere è composto da 5 (cinque) membri.
2. I Consigli di Quartiere sono eletti con le modalità previste dal presente Regolamento e restano in carica per cinque anni.
3. Nella prima seduta, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità ed incompatibilità degli eletti e provvede alla loro surrogazione, qualora si sia verificata alcuna delle cause ostative previste dalla legge, in analogia con le norme previste, se ed in quanto applicabili, ai Consiglieri Comunali.
4. La durata quinquennale dei Consigli di Quartiere decorre dalla data di adozione del Decreto Sindacale di convalida degli eletti dei componenti dei Consigli di Quartiere stessi.

Art. 6

Scioglimento dei Consigli di Quartiere

1. Lo scioglimento, per qualsiasi causa, del Consiglio Comunale non comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli di Quartiere, che continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo e comunque non oltre il termine previsto dalle vigenti norme, sulla proroga degli Organi.
2. La deliberazione di scioglimento anticipato dei Consigli di Quartiere dev'essere preceduta da formale diffida ad adempiere quando si verificano le seguenti

cause:

- a) per gravi e persistenti violazioni di legge o di Statuto;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il Sindaco diffida il Consiglio di Quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni constatate entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti (20) giorni. Trascorso tale termine, qualora il Consiglio di Quartiere non abbia provveduto, si procede allo scioglimento con Decreto del Sindaco.
 4. Il Consiglio è sciolto anticipatamente anche in caso di decadenza o dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
 5. Per l'indizione delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni previste dal regolamento per l'elezione dei Consigli di Quartiere.
 6. Nei casi di cui sopra il Sindaco provvede alla nomina di un Commissario straordinario che provveda alla gestione ordinaria del Consiglio di quartiere fino alle nuove elezioni ed alla nuova nomina del Presidente.

Art. 7

I Consigli di Quartiere

1. I Consigli di Quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e, in caso di surrogazione, dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di Quartiere. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per i Consiglieri Comunali, si applicano anche ai Consiglieri di Quartiere. La carica di Consigliere di Quartiere é incompatibile con quelle di Consigliere Comunale, di Assessore Comunale e di Sindaco.

Art. 8

Decadenza dalla carica di Consigliere di Quartiere

1. I Consiglieri di Quartiere decadono dalla carica:
 - a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b) a seguito di dimissioni.
 - c) a seguito dello scioglimento del Consiglio di Quartiere.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, il Consiglio di Quartiere verifica la sussistenza di eventuali cause di decadenza che, se accertate, sono immediatamente contestate al Consigliere interessato, il quale ha dieci (10) giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità.
3. Le cause di decadenza possono essere rilevate anche da ogni elettore del Quartiere.
4. Trascorsi i 10 giorni dalla ricezione delle osservazioni o trascorso infruttuosamente tale termine perentorio, il Consiglio di Quartiere delibera, a maggioranza dei componenti, la decadenza del consigliere.
5. In caso di inerzia od inadempimento del Consiglio di Quartiere, provvede il Sindaco.
6. I Consiglieri di Quartiere sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente per i Consiglieri Comunali.
7. Al Consigliere dichiarato decaduto dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.

Art. 9

Dimissioni dei Consiglieri di Quartiere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Quartiere sono presentate, per iscritto, al Presidente e sono immediatamente assunte al Registro/protocollo

del Quartiere. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

2. La surrogazione dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal registro/protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di Quartiere provvede il Sindaco.

Art. 10

Convocazione del Consiglio di Quartiere

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Quartiere di propria iniziativa, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri o di cento (100) elettori del Quartiere entro venti (20) giorni dalla richiesta. Decorso tale termine se il Presidente non ha adempiuto provvede il Vice Presidente o in mancanza il Consigliere anziano. Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere.

Art. 11

Sedute del Consiglio di Quartiere

1. Le sedute del Consiglio di Quartiere sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente le sedute sono presiedute dal Consigliere Anziano.
2. Il Consiglio di Quartiere si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei suoi Consiglieri; qualora si faccia ricorso alla seduta in seconda convocazione, per la validità della stessa è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi

Consiglieri. La seduta in seconda convocazione non può svolgersi validamente prima delle ventiquattro (24) ore successive alla seduta in prima convocazione.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12

Verbalizzazione della seduta

1. Di ogni seduta il segretario è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, gli atti istruiti, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
3. I verbali approvati sono depositati presso la Segreteria del Quartiere a disposizione dei Consiglieri.

Art. 13

Riunioni congiunte dei Consigli di Quartiere

1. Due o più Consigli di Quartiere, d'intesa fra i Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del Presidente nella cui circoscrizione si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni d'interesse comune.
2. Delle riunioni congiunte è redatto contestualmente apposito verbale, di norma a cura del Segretario del Consiglio il cui Presidente presiede la riunione ed è sottoscritto da entrambi i Presidenti.

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

* * * * *

Art. 14

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Quartiere

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto, nella prima riunione successiva alle elezioni del Consiglio, a maggioranza qualificata (2/3) dei Consiglieri assegnati al Quartiere - Qualora, in sede di prima votazione non si raggiunge il quorum dei 2/3 (due terzi) di cui sopra, si procederà a nuova votazione e sarà eletto Presidente colui che avrà ottenuto la maggioranza semplice (la metà più uno dei voti).
2. Con le modalità di cui al comma precedente è eletto il Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Presidente o il Vice Presidente esercitano le funzioni previste. Il Vice Presidente svolge, altresì, le funzioni delegategli dal Presidente.
3. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e sospensione alla carica di Presidente del Consiglio di Quartiere sono quelle previste dalla legge per la carica di Consigliere Comunale.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri. La mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere entro quindici (15) giorni dalla presentazione e deve essere approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.

Art. 15

Funzioni consultive

1. Il Sindaco richiede il parere ai Consigli di Quartiere nei casi previsti dallo Statuto.
2. I pareri dei Consigli di Quartiere sono sempre facoltativi e non obbligatori.
3. Il Sindaco può inoltre richiedere, fuori dai casi previsti dal comma precedente, ai Consigli di Quartiere un parere quando lo ritengono opportuno in relazione al contenuto dell'atto.
4. I Consigli di Quartiere devono esprimere il parere entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, che in caso di urgenza possono essere ridotti a otto (8); i pareri non resi nei termini di cui sopra si intendono favorevoli.
5. È riconosciuta in capo al Consiglio di Quartiere la facoltà di avanzare proposte nei confronti del Sindaco.

Art. 16

Regolamento interno

1. I Consigli di Quartiere approvano un Regolamento interno in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Regolamento interno deve essere uguale per tutti i Quartiere, evidenziando ove necessario, le peculiarità dei singoli Quartieri.
3. Ai fini di dell'attuazione del precedente comma, il coordinatore dei Quartieri procede nella prima seduta del coordinamento a predisporre una bozza che dovrà essere approvata dai Singoli Consigli con voto a maggioranza dei Direttivi.
4. Il regolamento interno disciplina in particolare:
 - a) lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Quartiere;
 - b) la nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni di lavoro

permanenti e degli altri organi del Quartiere, ai sensi del precedente art. 11;
c) le modalità dell'uso del centro civico.

5. La proposta di Regolamento interno deve essere trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inviarla alla Commissione Consiliare permanente per gli Affari Istituzionali al fine di verificare il rispetto dello Statuto e del presente Regolamento.
6. Il Regolamento interno, a seguito del parere favorevole di cui sopra, viene formalizzato con Decreto del Sindaco.

Art. 17

Diritto alla partecipazione e all'informazione

1. I Quartieri assicurano ai propri cittadini, singoli o associati, la più ampia facoltà di partecipare alle proprie attività, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. I Quartieri garantiscono il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale.

Art. 18

Proposte, istanze e petizioni

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta formulata da soggetti singoli o associati rivolta al Consiglio di Quartiere che devono dare risposta motivata entro trenta (30) giorni dalla presentazione.
2. Cento soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono presentare per iscritto proposte di atti deliberativi o petizioni dove espongono problemi, o richiedono l'adozione di deliberazioni di competenza dei Consigli di Quartiere.

3. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere presentate alla Segreteria della Presidenza del Consiglio di Quartiere con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti.
4. Alle proposte e alle petizioni deve essere data risposta motivata entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla presentazione.

Art. 19

Associazioni senza scopo di lucro

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i Consigli di Quartiere favoriscono e valorizzano le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità sociali, culturali, sportive, solidaristiche, ambientali ed, in genere, pubbliche.

Art. 20

Consultazioni

1. Ciascun Consiglio di Quartiere, sulle materie ad esso attribuite, può realizzare, a proprie spese, consultazioni popolari nelle forme e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali.

Art. 21

Funzionamento e finanziamento

1. Constatata la funzione istituzionale e civica che svolge ciascun Consiglio di

Quartiere, il Comune di Gaeta potrà, qualora disponibili, individuare esclusivamente locali comunali (predisposti ad uso ufficio) da adibire a Sede Civica del/dei Consigli di Quartiere.

2. Le cariche di consigliere di quartiere, di Presidente nonché ogni altra carica sono gratuite.
3. Non sono previsti contributi di natura economica per il funzionamento dei Consigli di quartiere che potranno istituire un diritto di partecipazione per gli iscritti;
4. Ciascun Consiglio di Quartiere può rilevare eventuali disfunzioni dei servizi e delle attività comunali d'interesse proprio segnalando al Sindaco i casi specifici.

Art. 22

Oggetto e discipline applicabili

1. Gli articoli del presente titolo disciplinano l'elezione dei Consigli di Quartiere.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione del Consiglio Comunale se ed in quanto compatibili. In particolare, il procedimento si apre con la affissione di apposito manifesto che indice i relativi comizi elettorali. La data dei comizi è fissata con apposita Ordinanza del Sindaco.

Art. 23

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori del Consiglio di Quartiere tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo ambito territoriale di quartiere.
2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Quartiere tutti coloro che sono in

possesso della residenza nel Comune di Gaeta.

3. Non è consentita la candidatura in più di un Quartiere.

Art. 24

Modalità di elezione

1. I Consigli di Quartiere sono eletti in un unico turno con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.
2. L'elezione dei Consigli di Quartiere si effettua sulla base della lista plurinominale di quartiere.
3. Il voto al candidato viene espresso segnando o il cognome o il cognome e nome. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali.
4. Ogni elettore può esprimere una preferenza.

Art. 25

Sottoscrizione delle candidature

1. Ogni dichiarazione di candidatura personale alla elezione del Consiglio di Quartiere, deve essere sottoscritta da non meno di 15 (quindici) elettori del Quartiere.
2. Nessun elettore del Quartiere può sottoscrivere più di una candidatura personale.
3. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n°81 e successive modificazioni.

Art. 26

Programmi di mandato

1. Oltre alle candidature a Consigliere di Quartiere, devono essere presentati i programmi di mandato da affiggere all'albo pretorio del Comune unitamente alla pubblicazione della lista dei candidati.
2. Il programma di mandato deve essere presentato unitamente alla presentazione della candidatura a Consigliere di Quartiere, pena l'esclusione dalla competizione elettorale. Più candidati possono presentare e sottoscrivere un medesimo programma di mandato.

Art. 27

Modalità delle votazioni

Le modalità di votazione sono le seguenti:

- A. Il Sindaco, allo scadere del mandato quinquennale dei Consigli di quartiere precedentemente eletti, entro e non oltre 90 (novanta) giorni prima della loro scadenza, previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie, convoca, scegliendo la prima data utile, i comizi per l'elezione/rinnovo dei Consigli di Quartiere.
- B. Il Responsabile del Servizio ricevuta la comunicazione di convocazione con individuazione delle risorse necessarie, provvede:
 - 1) alla riproduzione in duplice copia delle liste elettorali sezionali utilizzate in occasione delle precedenti consultazioni amministrative comunali e ne rilascia attestazione di conformità;
 - 2) alla stampa dei manifesti di convocazione dei comizi, che devono essere affissi almeno 40 giorni prima delle consultazioni elettorali; all'affissione dei

- manifesti per la nomina degli scrutatori, dei verbali dei seggi e dei verbali della Commissione di verifica;
- 3) alla pubblicazione dell'avviso contenente i tempi e le modalità di apertura e di chiusura delle candidature a Consigliere di Quartiere che deve essere affisso almeno 40 giorni prima delle consultazioni elettorali; contestualmente viene fatto avviso con invito agli interessati per la nomina a Presidente e Scrutatore di Seggio che devono essere iscritti nei rispettivi Albi del Comune di Gaeta;
 - 4) la attività di Presidente e di scrutatore è a titolo gratuito e la composizione dei seggi verrà effettuata con sorteggio tra i richiedenti; uno scrutatore svolgerà funzioni di segretario;
- C. Tra il quindicesimo ed il decimo giorno antecedente la convocazione dei Comizi, si procede alla nomina dei componenti dei Seggi articolati come segue:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Seggi fino a 3000 elettori | 1 seggio x 2 persone |
| Seggi tra 3000 e 5000 | 1 seggio x 3 persone |
| Seggi tra 5000 e più | 1 seggio x 4 persone |
- D. Entro il terzo giorno antecedente la convocazione dei Comizi, Il Sindaco provvede alla nomina dei Presidenti di Seggio e degli scrutatori,
 - E. Il sabato, antecedente la convocazione dei Comizi, alle ore 16,00, si procede all'insediamento dei seggi, applicandosi le disposizioni di legge vigenti.
 - F. Il seggio, riaprirà la domenica mattina alle ore 08,00 ammettendo senza indugio gli elettori al voto. L'Elettore eserciterà il diritto di voto sulla base della semplice iscrizione della lista elettorale di sezione. Le operazioni di voto termineranno lo stesso giorno alle ore 22,00 e subito dopo si procederà allo scrutinio. Al termine dello scrutinio, e comunque non oltre le ore 12,00 del giorno seguente, il Presidente ed un componente il seggio consegneranno il verbale, gli atti e quant'altro occorso per la consultazione, all'ufficio elettorale comunale.
 - G. Il martedì successivo alla consultazione alle ore 8,00, si insedierà la Commissione di verifica composta dai Componenti della Commissione Elettorale Comunale integrata dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio

Elettorale per l'esame dei Verbali e la proclamazione dei risultati. Alle riunioni della Commissione potrà partecipare il presentatore di lista con facoltà di verbalizzare dichiarazioni. Le operazioni della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giovedì successivo.

- H. Il Sindaco, ricevuto la comunicazione dalla Commissione di Verifica, procede alla notifica agli eletti del risultato elettorale convocando contestualmente il neo Consiglio di Quartiere per una data compresa entro e non oltre 60 giorni dalla votazione.
- I. Il facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti necessari all'attività elettorale sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sul modello di quelli utilizzati nelle elezioni del Consiglio Comunale.

Art. 28

Scioglimento anticipato

1. Quando vi sia stato scioglimento anticipato del Consiglio di Quartiere, il Sindaco, entro novanta giorni dallo scioglimento, provvede a tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.
2. Nell'ipotesi di scioglimento anticipato, il direttivo curerà gli adempimenti necessari di ordinaria amministrazione senza poteri decisionali sino al nuovo insediamento come da art. 8, comma 1.
3. Non si procede alla nuova elezione quando manchi meno di un anno alla data del rinnovo ordinario dello stesso - (vige la prorogatio).

Art. 29

Durata

1. La carica di Consigliere di Quartiere non ha limitazioni temporali nel caso di ripetute conferme elettorali.

Art. 30

Elezione del Presidente

1. Entro trenta giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti, i Consiglieri nomineranno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
2. Il Consiglio di Quartiere eletto, nella prima seduta e prima della elezione del Presidente sarà presieduto dal Consigliere più anziano o nel caso di rinnovo dal Presidente uscente.

Art. 31

Disposizioni attuative

1. Apposite disposizioni di attuazione del presente Regolamento sono emanate dal Sindaco previo parere della Commissione Consiliare permanente per gli Affari Istituzionali che deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento.

Art. 32

Disposizioni transitorie

1. L'elezione dei nuovi Consigli di Quartiere avviene secondo i tempi e le modalità di cui al presente regolamento.
2. In fase di prima attuazione del presente Regolamento le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere sono indette attraverso Decreto sindacale entro l'anno 2013.